



"Genitori a tempo pieno"
Percorso di formazione per le famiglie

"Seminario: Diversamente abili, aspetti legali"

Dott.ssa Chiara Satta
Consulente Legale

Milano, Marzo 2007

Seminario: Diversamente abili, aspetti legali.

Scuola, lavoro, diritti e procedure.

Chiara Satta

***“Quando finalmente ti
accorgerai di chi ti sta accanto,
allora e solo allora potrai imparare
ad amare te stesso”
Madre Teresa di Calcutta***

Istruzione ed integrazione scolastica

Diritto all'istruzione

D.L.15 n.76/05

Art.1 “Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione”

Comma 3 “La Repubblica assicura **a tutti** il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”.

L.104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone persone handicappate” recita:

art.12/comma1 “Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è **garantito l’inserimento** negli asili nido”;

art.12/comma2 “E’ **garantito il diritto all’educazione e all’istruzione** della persona handicappata nelle sezioni della scuola materna, nelle classi comuni delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie”.

L’**iscrizione** alla scuola è dunque un **diritto esigibile**;
Il **rifiuto** un **illecito penale**.

Integrazione scolastica: quale scopo?

Art.12/comma 3 l.104/92 “L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”

Art.12/comma 4 l.104/92 “L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.”

Il bambino diversamente abile ha la **priorità** nelle graduatorie delle domande di iscrizione all'asilo nido e alla scuola materna:

L.104/92:

Art.3/comma 3: “le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici...”

Art.12/comma 4 “L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.”

In caso di rifiuto o problemi relativi all'iscrizione, i genitori possono fare ricorso al **Tar** o al **Pretore** per un intervento d'urgenza, ai sensi **dell'art.700 del Codice di Procedura Civile**.

Il percorso dell'integrazione

Prima dell'iscrizione:

- consultare il **P.O.F.** (Piano dell'Offerta Formativa) della scuola cui si pensa di indirizzarsi per verificare quali siano le modalità previste per un inserimento di qualità;
- consultare il **P.E.I.** (Progetto di integrazione di Istituto) per verificare quali siano le modalità per un inserimento di qualità, con particolare riferimento a:
 1. **Accordi di programma** (D.Lgs n.59/04)
 2. **Adeguamento edilizio ed attrezzature** (art.24 l.104/92)
 3. **Trasporti, forniti dagli Enti Locali su richiesta della scuola.**

Nota: in caso di scuola privata paritaria vige l'obbligo di attuare l'integrazione scolastica degli alunni disabili.

Come richiedere l'attestazione di handicap ai sensi della L.104/02?

Rilevante novità introdotta dal **DPCM n.185 23/02/2006** “Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap”, ai sensi dell'**art.35, comma 7**, della **legge 27 dicembre 2002, n.289 (l. finanziaria 2003)**.

Art.1 DPCM 185/06 “Il presente decreto stabilisce le modalità ed i criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap...”

Art.2 DPCM 185/06 “Ai fini dell'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le **Aziende Sanitarie** dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, **appositi accertamenti collegiali**, nel rispetto di quanto previsto dagli **art.12 e 13** della **legge 5 febbraio 1992, n.104**”.

Cosa succedeva prima del DPCM n.185/2006?

Il genitore si recava presso la propria ASL di residenza e richiedeva

1. L'attestazione di alunno in situazione di handicap redatta da uno specialista o da un medico privato convenzionato (**art.2 DPR 24/2/94**)
2. La diagnosi funzionale, documento fondamentale per attivare il processo di integrazione. (**art.3 DPR 24/2/94**)

A cosa è finalizzata l'individuazione delle persone in situazione di handicap?

Questa individuazione comporta l'attivazione di diverse prestazioni assistenziali da parte dello Stato (insegnante di sostegno specializzato, assistenti alla comunicazione ed all'autonomia, assistenti all'igiene, trasporto gratuito, programmazione individualizzata e valutazione differenziata riferita al PEP, assegnazione di fondi per l'acquisto di materiali ed ausili..)

Analisi tecnica DPCM n.185/2006

- In precedenza la certificazione della situazione di handicap veniva svolta da un medico ASL (neuropsichiatra infantile o psicologo); ora **all'art.2/comma 1** si individua una **commissione composta da 4 medici**.
 - Se da una parte è utile **distinguere l'attestazione di invalidità civile** dalla **"certificazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica"** nelle sezioni e nelle classi comuni di ogni ordine e grado", bisogna considerare che questo cambio di competenze può portare con sé alcuni disagi:
 1. la certificazione viene delegata a chi non conosce il ragazzo e a chi non lo segue nella cura della patologia;
 2. i tempi per il rilascio della certificazione si allungano inevitabilmente con conseguenze tangibili sulla situazione scolastica del ragazzo.
-

Art.1/comma2 DPCM N.185/06:”Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all’inizio dell’anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta...”

E’ fondamentale definire la tempistica per il rilascio della certificazione da parte della commissione: **il rilascio o l’aggiornamento** della **certificazione** deve coincidere **con la data d’iscrizione dell’allievo alla scuola** e non con l’inizio dell’ anno scolastico.

Il termine opportuno è il 31 gennaio di ogni anno solare, termine che consentirebbe **all’amministrazione scolastica centrale e periferica** un’adeguata predisposizione del personale docente di sostegno specializzato e delle altre forme di sostegno previste dalla **legge 104/92**.

La commissione documenta attraverso **la redazione di un verbale** l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap.

Il verbale, sottoscritto dai componenti del collegio, reca **l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva** accertata con riferimento alle **classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità**, nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima. Il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato.

“Si ritiene che i nuovi modelli di classificazione non debbano assegnare una visione della persona in situazione di handicap con criteri prevalentemente di tipo **medico-clinico**. Pertanto si auspica l'utilizzo della **Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute – IFC**, approvata dalla OMS ed accettata da 191 paesi del mondo come linguaggio standard internazionale condiviso. Tale classificazione non sostituisce il modello ICD-10 ma potrebbe essere utilizzato in modo **complementare**.”

Nicola Quirico, Presidente FADIS

DIAGNOSI FUNZIONALE

Art.2/ comma3 DPCM 185/06:”Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell’alunno, cui provvede l’unità multidisciplinare, prevista **dall’art. 3/comma 2 DPR 24/02/94**”.

La diagnosi funzionale (DF) individua le caratteristiche, i bisogni degli alunni e gli ausili necessari al processo di integrazione scolastica. Deriva dall’acquisizione di elementi clinici e psico-sociali e deve tenere necessariamente conto delle potenzialità registrabili, utilizzando i criteri previsti dall’OMS **ICF**.

L’unità multidisciplinare è composta da: medico specialista nella patologia segnalata, specialista in neuropsichiatria infantile, terapeuta della riabilitazione, operatori sociali in servizio presso l’ASL o in regime di convenzione con la medesima.

Il **verbale di accertamento**, con l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo **alla diagnosi funzionale**, sono trasmessi ai genitori e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti.

La **certificazione** deve essere **rinnovata ad ogni passaggio di ordine e grado superiore**, o eventualmente recessa qualora vi sia una modifica sostanziale della situazione individuale.

Al momento dell'iscrizione:

I genitori devono

- **presentare** oltre alla documentazione prevista per tutti gli alunni, anche la **certificazione dello stato di disabilità** e la **diagnosi funzionale**.
- **segnalare** particolari necessità come trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l'autonomia.

IMPORTANTE:

Le iscrizioni degli alunni individuati in situazione di handicap **non possono essere rifiutate** nemmeno nel caso in cui vi sia un **numero di iscrizioni superiore** alla capacità ricettiva della scuola. **Art.3 l.104/92. C.M. 364/1986.**

Dopo l'iscrizione: cosa fare e chi lo fa

Preparazione all'ingresso nella scuola (art.14/comma 1c l.104/92)

- **Partecipare** (o richiedere) alla riunione del **GLH** finalizzata alla definizione dei provvedimenti da attivarsi sulla base delle necessità dell'alunno disabile iscritto. GLH è Gruppo di Lavoro sull'alunno con Handicap.
 - **Individuazione del Consiglio di Classe**: il **Dirigente Scolastico** invita il Collegio dei docenti ad individuare la classe più idonea per l'integrazione dell'alunno disabile. (lett. b art. 4 DPR 416/74).
 - **Formulazione di un progetto**: il Consiglio di Classe ha il compito di redigere una ipotesi di progetto sull'assegnazione delle ore di sostegno necessarie (art.41 D.M. 331/98) e sulla formazione delle classi (D.M. 141/99).
-

-
- **Richiesta insegnante di sostegno**: il **Dirigente Scolastico**, sulla base della diagnosi funzionale e del progetto formulato dal Consiglio di Classe, inoltra al **Direttore Scolastico Regionale** la richiesta delle ore di sostegno necessarie. Nel caso la situazione del ragazzo lo richieda è tenuto a fare richiesta per ulteriori ore di sostegno in deroga al rapporto 1/138 (art.41 e 44 D.M. 331/98).
 - **Formazione delle classi**: le classi in cui è presente un alunno in situazione di handicap non possono superare il numero di 25 alunni. Il Consiglio di Classe tramite il **Dirigente Scolastico** può richiedere al **Direttore Scolastico Regionale** la formazione di classi con un numero **non superiore a 20 alunni**, a condizione che dal progetto di integrazione formulato da tutto il Consiglio di Classe risulti la **motivazione** di tale necessità. In caso di superamento dei 25 iscritti e con la presenza di 1 alunno disabile (o due alunni disabili e 20 iscritti) è fatto **obbligo** ai Dirigenti Scolastici lo sdoppiamento delle classi. C.M. 331/98
 - **Assistente per l'autonomia e la comunicazione**: se la gravità dell'handicap lo richiede il **Dirigente Scolastico** deve inoltrare subito una **richiesta** all' **Ente Locale** (Comune per la scuola materna e media, Provincia per le superiori).
Art. 13/comma 3 l.104/92
-

Dopo l'accoglienza a scuola

Vengono predisposte altre documentazioni che accompagnano gli interventi:

- **PDF (Profilo Dinamico Funzionale)**

- Descrive **lo sviluppo** che si prevede l'alunno dimostri di potere conseguire nei tempi medi (due anni) e brevi (sei mesi), in diversi settori di attività, tenendo conto anche delle sue difficoltà. E' redatto dall'unità multidisciplinare che ha precedentemente redatto la diagnosi funzionale, dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola, con **la collaborazione dei familiari** dell'alunno. Deve essere aggiornato dopo la scuola materna, elementare e media. **(Art.4 DPR 24/02/94)**

- **PEP (Piano educativo personalizzato)**

- Descrive gli interventi integrati predisposti per l'alunno disabile comprendenti gli aspetti educativi, didattici, riabilitativi e di socializzazione nell'arco di ogni anno scolastico. E' redatto dagli operatori sanitari ASL, dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola, **in collaborazione con i genitori**. **(Art.5 DPR 24/02/94)**

Il PEP è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici da parte del GLH (Consiglio di Classe, ASL, genitori).

E se il **GLH** non viene convocato? Cosa fare?

1. Fare riferimento all'Atto di indirizzo **DPR 24-2-94** ed alla **L.104/92** nel farne richiesta ai **Dirigenti scolastici**.
 2. Informarsi sulle **leggi regionali** riguardanti il **diritto allo studio**.
 3. Informarsi se fra **Uffici Scolastici Provinciali – Enti locali – ASL** siano stati stipulati **Intese e/o Accordi di programma** (più vincolanti per riguardo ai diritti, poiché indicano servizi e disponibilità finanziarie delle amministrazioni).
-

DPR 24/02/1994 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap

Definisce le competenze del personale delle Aziende Sanitarie Locali in merito all'individuazione dell'alunno in situazione di handicap e per la predisposizione della **diagnosi funzionale (DF)**, del **profilo dinamico funzionale (PDF)** e del **piano educativo personalizzato (PEP)**.

Ulteriori strumenti di integrazione

La nuova normativa prevede:

- **P.E.Cu.P. (Profilo Educativo e Culturale Personalizzato)**

Da stendere alla fine del ciclo di scuola secondaria di primo grado. Esso “esplicita ciò che un ragazzo di 14 anni dovrebbe sapere e fare per essere l'uomo ed il cittadino che è lecito attendersi da lui in questo momento della sua crescita globale” ed indica una serie di **obiettivi** e **contenuti** di attività pedagogico-didattiche finalizzate al raggiungimento di questo scopo. **(D.Lgs n.59/04)**.

- **Portfolio (C.M. n.29/04 – all. B e C)**

Costituito da una raccolta di documenti attestanti il percorso formativo dell'allievo, corredati da osservazioni da parte di insegnanti, familiari e dall'allievo stesso.

Figure responsabili dell'integrazione

A supporto dell'integrazione sono previsti interventi di personale qualificato di competenza dello Stato e degli Enti Locali.

- **Insegnante di sostegno**

E' un docente in possesso di specializzazione che viene assegnato alla classe in cui è iscritto uno studente disabile, per un numero di ore congruo ai bisogni individuati sulla base della DF e del Progetto formulato dal Consiglio di classe. Il **Dirigente Scolastico** inoltra al **Direttore Scolastico Regionale** la richiesta delle ore di sostegno necessarie.

Nel caso la situazione lo richieda è tenuto a fare richiesta di ore di sostegno ulteriori in deroga al rapporto 1/138 (**Art.41 e 44 DM 331/98**)

- **Assistente ad personam**

E' un educatore assistente per l'autonomia e la comunicazione, in possesso di titoli specifici richiesti dall'Ente Locale. La richiesta, da parte del **Dirigente Scolastico** è al **Comune** per la scuola materna, elementare e media, alla **Provincia** per le scuole superiori. (**Art.13/comma 3 l.104/92**)

- **Assistente alla comunicazione**

Figura non prevista dalla normativa nazionale che alcune **Province** offrono come servizio alle famiglie per i disabili sensoriali (uditivi e visivi) e che nella scuola operano nell'ambito dell'assistenza educativa, contribuendo alla realizzazione dei **PEP**.

- **Collaboratore scolastico (ex bidello)**

Adempie alla cosiddetta '**assistenza di base**', consistente nel supportare l'alunno in difficoltà all'entrata ed all'uscita della scuola e, come mansione aggiuntiva, nell' assistere gli alunni disabili nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. Per svolgere questa mansione è necessario frequentare un corso di formazione. Il **Dirigente scolastico** deve assicurare **in ogni caso** il diritto all'assistenza. Nel caso in cui l'assistenza materiale non venga garantita, occorre diffidare con lettera r.r. il Dirigente scolastico a garantire tale servizio, **pena la denuncia** per il reato di interruzione di pubblico servizio.

Insegnante di sostegno

Art.35/comma7 l.289/02 (finanziaria 2003)

Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno **ex Art.3/comma1 l.104/92** gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi è autorizzata dal Dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assicurando **comunque** le **garanzie** per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto **Art.3 l.104/92**.

La **legge finanziaria 2003** ha confermato il rapporto **1/138** per la determinazione degli organici di sostegno anche se considerato da più parti non sempre rispondente alle esigenze delle istituzioni scolastiche.

Per l'attivazione dei posti di sostegno in deroga si rifà alla **l. 449/97**, conosciuta come 'legge finanziaria 1998'.

Art.40 I.449/97 (finanziaria 1998)

“Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve risultare alla fine dell’anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell’anno 1997. Tale numero costituisce il limite massimo del personale di servizio...”

“è assicurata l’integrazione scolastica degli alunni handicappati...nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno **in deroga al rapporto docenti/alunni** in presenza di handicap particolarmente gravi, **fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma**”

“La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l’integrazione degli alunni disabili è fissata nella misura di **un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni** complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia”

Si raccomanda la **continuità** degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola, nonché la loro **partecipazione** effettiva ai consigli di classe.

Consiglio di Stato: Parere n. 4699/03 del 29/08/05 sul DPCM n.185/06

Da rilevare l'importante puntualizzazione del **Consiglio di Stato** in merito al rapporto 1:138 che recita:

“Si esprimono forti perplessità sull'art.4 del regolamento, che consente l'autorizzazione a posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni **solo** sulla base di certificati attestanti la particolare gravità. Tale articolo in realtà rispecchia esattamente la disposizione di cui all'**art.35/comma7 I.289/02**, sulla cui **legittimità costituzionale** la sezione ritiene doveroso esprimere forti dubbi.”

Il diritto costituzionale all'istruzione non può infatti essere compresso a causa della insufficienza delle **dotazioni organiche**.

Il diritto all'istruzione di un alunno con handicap non può dipendere dalla **fortuna** di nascere in un posto dove la concentrazione di handicap è minore.

Se un'esclusione dal beneficio può infatti giustificarsi in modo omogeneo sul territorio nazionale, sulla base della insufficienza delle risorse disponibili complessivamente, **nessuna giustificazione** può trovare l'esclusione di un handicap certificato solo in relazione alla mancata capienza degli organici provinciali.

Cosa aspettarsi dal futuro?

La situazione degli insegnanti di sostegno è alquanto disastrosa ed anche la nuova finanziaria non promette nulla di positivo.

I fondi destinati alle scuole sono stati **ridotti** e l'escamotage utilizzato principalmente per attuare questi tagli è stato quello di incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4%, in modo da ottenere una **riduzione del personale scolastico**.

Si cerca di attirare l'attenzione sulle fondazioni presentandole come la panacea di tutti i mali ma le scuole sono schiacciate dalla durezza del lavoro quotidiano semplicemente perché non hanno più soldi in cassa.

Per la costituzione del fondo scuola, **la finanziaria 2007** stanziava **2.487.246.103** di euro, una cifra di gran lunga inferiore a quella dichiarata di 3.000.000.000 di euro. In definitiva siamo ad una media di **230.685** euro **per scuola** e consideriamo che con questo budget una scuola deve pagarci tutte le spese, comprese quelle per l'integrazione degli alunni diversamente abili.

Altri aspetti legati alla scuola

- Trasporto scolastico

Per gli alunni disabili costituisce un supporto essenziale alla frequenza scolastica. Il servizio è pertanto strumentale alla realizzazione del diritto allo studio. La competenza spetta al Comune, per materne, elementari, medie e superiori. Per la scuola dell'obbligo il servizio deve essere concesso gratuitamente (Art.28 l.118/71).

Al momento dell'iscrizione occorre segnalare alla scuola la necessità del trasporto, affinché attivi tempestivamente la richiesta.

- Tutela della privacy

Le notizie sulle disabilità degli alunni costituiscono 'dati sensibili' in base alla **legge 675/96, art.22**. Responsabile è il Dirigente scolastico, che può legittimamente raccogliere i dati sensibili dell'alunno e comunicarli al Direttore scolastico regionale per attivare gli interventi necessari ma:

1. deve comunque ottenere il consenso dei genitori
 2. deve informare per iscritto i genitori dell'uso che verrà fatto dei dati
 3. deve custodire i dati in luogo separato per evitare l'accesso a terzi ed utilizzare codici identificativi (D. Lgs.135/99)
-

- **Gite scolastiche**

L'alunno disabile **ha diritto a partecipare alle gite scolastiche** in quanto, nonostante nessuna norma specifica imponga un obbligo alla scuola, la sua esclusione si tradurrebbe in un **atto discriminatorio**.

La scuola è tenuta a predisporre tutte le misure di sostegno e gli strumenti necessari inclusa la designazione di un **accompagnatore** che può essere qualunque membro della comunità scolastica (**Art.8/comma2 CM 291/92**)

Nel caso in cui la partecipazione alla gita sia negata si consiglia di inviare una lettera r.r. al **Dirigente scolastico** ed **all'Ufficio Scolastico Provinciale**.

- **Barriere architettoniche**

Gli edifici scolastici progettati, costruiti o interamente ristrutturati dopo il **28/02/86** devono essere accessibili (**Art.32 l.41/86**).

Gli edifici antecedenti dovranno essere adeguati e resi accessibili (**DPR 503/96**)

La competenza è degli **Enti Locali**., a cui va inviata una lettera r.r. di segnalazione e di invito a provvedere nel caso in cui la normativa non venga rispettata.

Le Verifiche

DPCM n.185/2006 Art.3/comma3 “...Gli accordi sono finalizzati anche all’organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi realizzati ed alla influenza esercitata dall’ambiente scolastico sull’alunno in situazione di handicap, a norma dell’**Art. 6 DPR 24/02/94**”.

Art. 6 DPR 24/02/94 “Con frequenza correlata all’ordinaria ripartizione dell’anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (ottobre-novembre, febbraio-marzo, maggio-giugno) i soggetti indicati all’**Art.12/comma6 l.104/92** (operatori ASL, operatori scuola, famiglia), verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico sull’alunno in situazione di handicap.

Qualora vengano rilevate **ulteriori difficoltà** (momento di crisi specifica o situazioni impreviste relative all’apprendimento) possono essere effettuate **verifiche straordinarie**. (**Art.6/comma3 DPR 24/02/94**)

Gli esiti delle verifiche confluiscono nel **PEP**.

La valutazione dell'alunno diversamente abile

Art.16/comma1 l.104/92 : “Nella valutazione degli alunni handicappati è indicato, sulla base del **PEP**, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline”.

La **valutazione fa dunque riferimento al PEP** che può anche prevedere la riduzione parziale di certi contenuti. Per la valutazione è importante stabilire se il livello è riferibile agli **obiettivi dei Programmi Ministeriali o al PEP**.

Esame di Stato:

Qualora il Consiglio di classe ponga delle difficoltà circa l'ammissione all'esame per il conseguimento del Diploma, bisogna evidenziare **il processo effettuato** dall'alunno, nonché la possibilità di fargli svolgere **prove differenziate (OM 65/98)**.

Laddove non sia possibile conseguire il diploma, deve essere rilasciato **l'attestato di frequenza**. Tale attestato preclude l'accesso a qualsiasi tipo di scuola superiore, mentre consente la frequenza ai CFP (Corsi regionali di Formazione Professionale) e **l'iscrizione alle liste di collocamento**.

RipetENZE:

All'alunno in situazione di handicap è consentito "...il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età... può essere consentita una terza ripetenza in singole classi"
(Art.14/comma1 lettera c l.104/92, confermato dall' OM 65/98)

Consiglio di Stato: Parere n.3333 del 25/10/2006

Su richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione in data 25/10/06 il **Consiglio di Stato** ha espresso il proprio parere negativo in merito alla reiterazione della frequenza di corsi di studio di pari livello da parte di alunni diversamente abili.
Si evince dal testo che l'obbligo dello Stato di erogare il servizio scolastico si esaurisce al conseguimento del primo titolo. Di conseguenza chi aspira ad un ulteriore titolo **non può farlo** attraverso la frequenza di un **altro corso ordinario**.

Uffici scolastici Provinciali (ex CSA)

MPI Direttiva n.7551 07/09/06:

Sono stati ridefiniti da questa Direttiva il ruolo ed i compiti degli Uffici Scolastici Provinciali. Da segnalare un esplicito riferimento agli alunni con disabilità: infatti si prevede l'assegnazione agli USR l'emanazione di atti di indirizzo che privilegino “raccordo ed interlocuzioni con le Autonomie locali e con le Aziende Sanitarie Locali, al fine di individuare le condizioni che consentano una migliore integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, in funzione dell'attuazione del DPCM n.185/06”.

Accordi di Programma

Costituiscono uno strumento molto importante per la piena realizzazione dell'integrazione scolastica.

Cosa sono?

Sono uno **strumento giuridicamente vincolante** utilizzato quando un determinato intervento richiede la partecipazione di diversi enti pubblici. **(Art. 27 l.142/90)**.

A cosa servono?

Il progetto di integrazione dell'alunno disabile (**PEP**) richiede l'intervento di diversi enti competenti (ASL, Scuola, Comuni, Province).

Gli accordi di programma garantiscono **il coordinamento** fra i diversi servizi al fine di facilitare una tempestiva formulazione delle **DF** e dei **PEP**, nonché garantire un inserimento adeguato anche ai disabili gravi.

Ambito territoriale

Gli Accordi di Programma solitamente **coincidono con il territorio delle ASL** comprendente diversi Comuni.

Soggetti stipulanti

Il legale rappresentante del Consorzio di Comuni o il Sindaco del Comune capofila, il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale ed i legali rappresentanti delle ASL.

Chi li promuove

Nel caso in cui nessuno dei soggetti indicati nel punto precedente si attivi, spetta al **dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale** inoltrare **la richiesta di stipula**.

Contenuti degli Accordi di programma

Nell'accordo di programma devono essere chiaramente definite:

1. Le **competenze e gli interventi** a carico di ciascun ente
2. **L'ufficio competente** all'erogazione dei servizi
3. Gli **stanziamenti finanziari** previsti dai rispettivi bilanci
4. Il collegio di vigilanza.

Cosa avviene in realtà

Gli accordi di programma sono purtroppo spesso realizzati come se fossero delle semplici intese: non si è provveduto ad indicare accanto alle prestazioni dovute per legge i **correlativi impegni finanziari** ed i **poteri sostitutivi** del Collegio di vigilanza.

I congedi ed i permessi dei lavoratori familiari di portatori di handicap

Principali riferimenti legislativi:

Art.33 l.104/1992

Circolare INPS n.133/2000

Art.19/20 l.53/2000

Art.80/2 comma l.388/2000 (Finanziaria 2001)

D.Lgs. N.151/2001

Quali sono ad oggi le agevolazioni che il genitore di un bambino diversamente abile può ottenere sul lavoro?

- **Prolungamento dell'astensione facoltativa** fino a **tre anni di età** del bambino disabile.
 - **Riposi orari** fino ai **tre anni di età** del bambino disabile.
 - **Giorni di permesso mensile** tra i **tre ed i diciotto anni** di età del bambino disabile.
 - **Due anni**, anche frazionabili, di **congedo straordinario retribuito**.
 - **Diritto di scegliere**, ove possibile, **la sede di lavoro più vicina** al proprio domicilio e di non essere trasferiti senza consenso.
-

Prolungamento dell'astensione facoltativa fino a tre anni di età del bambino disabile.

La lavoratrice madre o, **in alternativa**, il lavoratore padre, di minore con handicap grave che non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, possono chiedere il **prolungamento** fino ai tre anni del bambino del **congedo parentale facoltativo**, con diritto alla indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo. E' comunque assicurato per questo periodo l'accredito dei contributi figurativi.

Tale diritto può essere esercitabile anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto (perché casalingo/a, disoccupato/a, lavoratrice/lavoratore autonomo/a).

Che **interrelazione** c'è fra il congedo facoltativo 'normale' ed il suo prolungamento?

Per i genitori di bambini diversamente abili non è stata esclusa la possibilità di fruire come gli altri della normale astensione facoltativa entro gli otto anni di età del bambino: la **I.53/2000** non ha posto come condizione per il prolungamento il precedente godimento della integrale astensione facoltativa normale. **(Circolare INPS n.133/2000)**

Riposi orari fino ai tre anni di età del bambino disabile.

In **alternativa** al prolungamento del congedo facoltativo i genitori possono fruire di **riposi orari fino a tre anni di età del bambino.**

Sia nel settore pubblico che in quello privato il numero di ore di riposo spettanti è da rapportare alla durata dell'orario giornaliero di lavoro, ossia **2 ore per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso contrario.**

Il permesso giornaliero di 2 ore è retribuito ed è computato nell'anzianità di servizio esclusi gli effettivi relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità. Tale diritto può essere esercitabile anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto. Tali riposi spettano in maniera **alternativa** fra i due genitori.

Attenzione: fino ad un anno di età i riposi non sono quelli alternativi al prolungamento ma quelli **c.d. per allattamento (Circolare 109/2000).**

Ciò significa che durante l'utilizzo di questi riposi orari da parte della madre il padre può fruire della astensione facoltativa normale, e che invece, l'uso della astensione facoltativa normale da parte della madre preclude la fruizione dei riposi orari da parte del padre.

Giorni di permesso mensile fra i tre ed i diciotto anni di età del bambino disabile.

La madre lavoratrice o in alternativa il padre lavoratore di un minore con handicap grave ha diritto dopo i tre anni del bambino a tre giorni di permesso mensile retribuiti e con copertura figurativa.

Questi giorni possono essere usufruiti dai genitori **alternativamente** ma il numero massimo (3gg) può essere ripartito fra i genitori anche con **assenze contestuali** dal rispettivo lavoro. Si possono frazionare anche in 6 mezze giornate.

I giorni di permesso possono essere utilizzati da un genitore anche quando l'altro fruisce della 'normale' astensione facoltativa.

Per i figli maggiorenni il diritto ai permessi mensili è riconosciuto alla madre o al padre a condizione che l'assistenza sia **continuativa ed esclusiva.**

Il diritto è riconosciuto al genitore anche quando l'altro ne sia escluso.

Congedo straordinario retribuito

Introdotta dalla legge finanziaria per il 2001 (**I.388/2000**).

Consiste nella opportunità per i genitori di persone con handicap grave di richiedere due anni, anche frazionabili a giorni, settimane e mesi di congedo straordinario retribuito.

A chi spetta?

- Ai **genitori naturali**, adottivi ed affidatari di disabili gravi. I genitori non possono utilizzare il congedo contemporaneamente.
- Ai **fratelli o sorelle del disabile grave, in caso di decesso di entrambi i genitori**.
- Ai **fratelli o sorelle conviventi con il disabile grave, in caso di totale inabilità di entrambi i genitori o di un solo genitore (se l'altro è deceduto)**.

(Sentenza della Corte Costituzionale n.233/2005)

Non è possibile fruire del congedo parentale facoltativo e del congedo straordinario contemporaneamente.

La legge ha abolito la norma secondo cui al momento della domanda di congedo la gravità dell'handicap doveva essere stata accertata da almeno cinque anni.

Indennità

Il congedo è retribuito con una **indennità pari all'ultima retribuzione percepita** ed è coperto da contributi figurativi.

Nel caso di part-time verticale, il congedo non è riconosciuto per i periodi per i quali non è prevista attività lavorativa.

Domanda per congedo straordinario

La domanda di richiesta (Modulo-Hand4 per i genitori e Modulo-Hand5 per fratelli e sorelle, disponibili presso le sedi INPS e sul sito www.inps.it) deve essere presentata all'INPS in duplice copia: quella che viene restituita dall'INPS va presentata al datore di lavoro per avere diritto al congedo.

Alla domanda va allegata la documentazione della Asl dalla quale risulti la gravità dell'handicap. Le domande presentate prima del 1° gennaio 2004 respinte per mancanza del vecchio requisito dei 5 anni, devono essere ripresentate.

Come si applica il congedo straordinario?

Il limite di due anni del congedo straordinario è **complessivo** fra entrambi i genitori e tra tutti i fratelli in relazione a ciascun soggetto disabile grave e deve coniugarsi con il limite biennale in capo a ciascun lavoratore previsto per il congedo ordinario “per gravi motivi familiari”.

Durante il periodo di congedo **entrambi i genitori** non possono usufruire dei benefici di cui **all’Art.33 l.104/92** (quindi tale diritto è precluso per lo stesso mese anche all’altro genitore).

Se in un mese in cui si è già usufruito di permessi ex **Art.33 l.104/92** si ha la necessità di chiedere il congedo straordinario, i giorni utilizzati come permesso saranno conteggiati come parte del congedo stesso.

Al contrario, se in una parte anche minima di un mese cade il congedo straordinario, in quello stesso mese non sarà più possibile usufruire dei permessi ex Art.33.

L’**incompatibilità** fra permessi e congedo fa sì che la preclusione nell’uso si estenda anche all’altro genitore.

Genitori di figli maggiorenni e familiari di persone disabili non conviventi

I genitori ed i familiari possono fruire dei giorni di permesso mensile anche se il disabile non è convivente a condizione che l'assistenza sia **continua ed esclusiva**, requisiti che devono sussistere contemporaneamente. **(Circolare INPS n.133/2000)**.

Genitori di figli maggiorenni e familiari di persone disabili conviventi

Se il lavoratore richiedente i permessi risulta essere convivente risulta implicito che ai fini della concessione dei permessi non debbano esservi nella famiglia altri soggetti che possano fornire **assistenza** (inesistenza nel nucleo familiare di soggetti non lavoratori in grado di assistere la persona disabile).

Come fa un familiare non lavoratore a dimostrare di non essere in grado di prestare assistenza?

Motivi obiettivamente rilevanti (Circ.37/99): grave malattia, presenza in famiglia di più di tre minorenni, presenza in famiglia di un bambino sotto i sei anni, necessità di assistenza anche in ore notturne (da valutare a cura del medico).

Ulteriori motivi rilevanti (Comitato GIAS): pensioni di inabilità al lavoro pari al 100%, pensioni che individuino una infermità superiore ai 2/3, età inferiore ai 18, infermità temporanea per ricovero ospedaliero, età superiore ai settanta anni in presenza di qualsiasi invalidità.

Iter per la richiesta di permessi

Il richiedente deve inoltrare un'apposita domanda all'INPS ed al datore di lavoro, indicando i mesi in cui sono fruiti i permessi.

Per i permessi richiesti dai genitori si usa il Mod. Hand.1/genitori allegando:

- 1. dichiarazione ASL di handicap grave**
- 2. autocertificazione relativa allo stato di famiglia**
- 3. autocertificazione contenente la dichiarazione che il bambino non è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.**
- 4. dichiarazione di responsabilità che il coniuge lavoratore non usufruisca delle stesse agevolazioni.**

Ricorsi per non concessione dei permessi

Si deve comprendere se il rifiuto è stato opposto dal datore di lavoro o dall'istituto previdenziale di riferimento.

Se il rifiuto viene dal datore di lavoro, si può chiedere l'intervento dell'istituto previdenziale.

Se il rigetto viene dall'istituto previdenziale è necessario procedere ad azione legale, prima di diffida e poi di denuncia.

Esenzioni ed agevolazioni fiscali

Le principali **agevolazioni ed esenzioni** sono le seguenti:

- Detrazione di imposta per i figli a carico
 - Agevolazioni per la macchina
 - Agevolazioni per le spese sanitarie e di assistenza specifica
 - Agevolazioni per altri mezzi di ausilio (rampe, poltrone particolari..)
 - Agevolazioni per i sussidi tecnici ed informatici
 - Agevolazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche
-

Novità introdotte dalla Finanziaria 2007

In due passaggi troviamo misure che riguardino direttamente le persone con disabilità e le loro famiglie.

1. Il primo provvedimento riguarda il calcolo dell'**IRPEF** cioè delle imposte sui redditi. **Fino al 31 dicembre 2004** era operante un regime di **detrazione di imposta per i figli a carico**, dove per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettava una detrazione dall'IRPEF pari a **774,69 euro a prescindere dal reddito complessivo del genitore**. Dal 1° gennaio 2005 era stata poi introdotta una **deduzione** dal reddito imponibile **fino a 3.700 euro per il figlio portatore di handicap**. **La nuova Finanziaria** ha reintrodotta il sistema della **detrazione**: si **detraggono importi variabili a seconda del reddito per i figli ed i familiari a carico**. E' prevista una detrazione di 800 euro (a scalare a partire da un reddito di 95.000 euro). La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio sotto i tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari **a 70 euro per ogni figlio portatore di handicap (ex Art.3 l.104/92)**, mentre per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
-

Quando in passato vigeva l'analogo regime di detrazione era prevista una maggiorazione per i figli portatori di handicap (774,69 euro contro i 516,46 previsti per gli altri figli). **La maggiorazione era dunque di oltre 250 euro, ora è di 70.**

“Con la nuova Finanziaria ad essere colpita da una maggiore tassazione risulta essere la famiglia media con un reddito lordo di 30mila euro: questo è da un certo punto di vista preoccupante perché si rischia di ridurre le risorse che potrebbero restare a capo dei nuclei familiari per assolvere i diversi compiti. Le più penalizzate risultano essere le famiglie con più figli a carico. Il cambiamento di sistema da deduzioni a detrazioni non tiene conto di quelle che sono le spese di cui si fa carico una famiglia numerosa. Il nuovo sistema di assegni familiari non va a compensare il maggior prelievo.”

Avv. Francesca Martini

2. Il secondo provvedimento riguarda **le agevolazioni sui veicoli** per le persone disabili. **La nuova Finanziaria** stabilisce che **le agevolazioni fiscali e tributarie relative agli autoveicoli** utilizzati per la locomozione dei soggetti disabili con ridotte od impedito capacità motorie sono riconosciute a condizione che **gli autoveicoli vengano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.**

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del **termine di due anni dall'acquisto**, è dovuta la **differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse.** La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui **realizzare nuovi e diversi adattamenti.** (Quindi in caso di trasferimento antecedente il disabile dovrà versare **l'IVA risparmiata, la detrazione IRPEF fruita e le tasse automobilistiche non versate.**)

Nella sostanza il Governo intende impedire al disabile o al suo familiare che abbiano acquistato un veicolo “agevolato” di rivenderlo nell’immediato a meno che non abbiano necessità di altri adattamenti.

Questa indicazione **ha valenza discriminatoria** perché crea disparità fra i disabili: non tutte le persone con disabilità necessitano di adattamenti sui veicoli e lo stesso Legislatore non impone a tutti l’obbligo di adattare il veicolo quale condizione per accedere ai benefici fiscali.

Non si tiene inoltre conto della **normativa già vigente** che stabilisce che non è possibile ottenere nuovamente i benefici prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto agevolato, con l’eccezione del veicolo rubato o rottamato e quindi cancellato dai pubblici registri.

L’espressione **‘utilizzati in via esclusiva o prevalente’**, usata già nel Disegno di Legge del 29 settembre 2006, creerà inoltre notevoli disagi poiché si comprende l’inapplicabile vacuità di questa enunciazione nonché le difficoltà interpretative.

AGEVOLAZIONI PER I VEICOLI

Chi sono i **disabili ammessi alle agevolazioni** previste per il settore auto?

1. non vedenti e sordomuti
2. disabili con handicap fisico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
4. disabili con ridotte o impedito capacità motorie

I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una condizione di handicap grave prevista dall'**Art.3/comma3 l.104/92**.

I disabili di cui al punto 4 non sono affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione e solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all'**adattamento** del veicolo (che deve avvenire precedentemente all'acquisto).

Per quali veicoli sono previste le agevolazioni?

Le agevolazioni previste per il settore auto possono essere riferite oltre che agli autoveicoli anche ai seguenti veicoli:

- **motocarrozze**
 - **autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile**
 - **autocaravan ma solo per la detrazione Irpef del 19%**
-

Le agevolazioni per i veicoli sono le seguenti:

1. Detraibilità ai fini IRPEF delle spese per i mezzi di locomozione.

Le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili hanno diritto ad **una detrazione di imposta pari al 19%** del loro ammontare. Non ci sono limiti di cilindrata ed i veicoli possono essere usati o nuovi. La detrazione compete **una sola volta ogni quadriennio** e deve essere calcolata su una **spesa massima di 18.075,99 euro**. La detrazione può essere fruita o intera per il primo anno o ripartita in quattro quote annuali uguali.

La **detrazione** spetta anche per le **riparazioni straordinarie** sostenute nel quadriennio, escluse quelle di ordinaria manutenzione ed i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante.

2. **Agevolazioni IVA**

E' applicabile **l'Iva al 4% anziché al 20% all'acquisto di autovetture** con **cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se a benzina e fino a 2800 centimetri cubici se con motore diesel**. E' applicabile l'Iva al 4% anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile. I veicoli possono essere sia nuovi che usati e l'agevolazione si applica **una sola volta ogni quadriennio**.

L'**impresa** che vende i veicoli con applicazione dell'aliquota agevolata deve:

- **emettere fattura con riferimenti legislativi** (l.97/86, l.449/97, l.342/2000, l.388/2000)
 - **comunicare all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate** la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario. La comunicazione va fatta **entro 30 gg** dall'acquisto. L'ufficio territorialmente competente è quello in ragione della residenza dell'acquirente.
-

3. **Esenzione permanente dal pagamento del bollo**

L'esenzione dal pagamento del bollo auto ha gli stessi limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata e spetta sia quando l'auto è intestata allo stesso disabile sia quando risulta di un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

L'ufficio competente è **l'Ufficio Tributi dell'ente Regione**; nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti ci si può rivolgere **all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate**. Alcune Regioni, fra cui anche la Lombardia, per la gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, si avvalgono **dell'Aci**. La documentazione va presentata **entro 90 giorni** dalla scadenza del termine per il pagamento (un eventuale ritardo non comporta tuttavia la decadenza dall'agevolazione).

L'esenzione, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza necessità di ripresentare l'istanza.

4. **Esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà**

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili sono esentati anche **dal pagamento dell'imposta di trascrizione al Pra** in occasione della **registrazione dei passaggi di proprietà** (sia per iscrizione di auto nuova che per trascrizione di un passaggio).

Sono esclusi da questa agevolazione i non vedenti ed i sordomuti.

La richiesta di esenzione deve essere rivolta **esclusivamente al PRA territorialmente competente** (pubblico registro automobilistico).

Documentazione necessaria per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni senza necessità di adattamento:

- **certificazione attestante la condizione di disabilità**

(per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione è il verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso **la Asl ex Art.4 l.104/92** dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave derivante **da patologie** che comportano una **limitazione permanente della deambulazione**).

- ai fini dell'agevolazione Iva, **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** attestante che **nel quadriennio anteriore** alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato.
 - **fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi** da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione in tal senso.
-

AGEVOLAZIONI IRPEF

1. **Le spese mediche generiche** e quelle di **assistenza specifica** (resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica) sostenute dai disabili sono **interamente deducibili** dal reddito complessivo.

Sono altresì **interamente deducibili** dal reddito complessivo le spese sostenute per le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di **addetto all'assistenza di base** o di **operatore tecnico assistenziale**, le spese per le prestazioni fornite dal personale con la qualifica di **educatore professionale**, dal personale qualificato addetto ad **attività di animazione** e di **terapia occupazionale**.

Tali spese sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.

In caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza non è possibile dedurre l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica.

-
2. **Le spese sanitarie specialistiche** (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) danno diritto ad una **detrazione Irpef del 19%** sulla parte che eccede 129,11 euro.

 3. **Sono ammesse alla detrazione del 19% per l'intero ammontare le spese** sostenute per: trasporto in ambulanza del disabile, acquisto di poltrone per inabili non deambulanti ed apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, acquisto di arti artificiali, costruzione di rampe, trasformazione dell'ascensore per la carrozzina, sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap (fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa), spese riguardanti i mezzi per l'accompagnamento, la deambulazione ed il sollevamento dei disabili.
-

Che documentazione occorre per le agevolazioni IRPEF?

- **Certificazione attestante lo stato di disabilità**
(I soggetti riconosciuti portatori di handicap ex art. 3 l.104/92 possono attestare la disabilità anche mediante autocertificazione)
 - **Documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme**
 - Per le protesi occorre acquisire anche la **prescrizione del medico curante**
 - Per i sussidi tecnici ed informatici occorre acquisire una **certificazione del medico curante** che **attesti** che quel sussidio è volto a facilitare **l'autosufficienza e la possibilità di integrazione** del soggetto riconosciuto portatore di handicap ex **art.3 l.104/92**.
-

ALIQUOTA IVA AGEVOLATA

1. **Si applica l'aliquota Iva agevolata al 4%** per l'acquisto di mezzi necessari alla deambulazione ed al sollevamento dei disabili, protesi ed ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti, apparecchi di ortopedia, oggetti ed apparecchi per fratture, oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed apparecchi auditivi, poltrone e veicoli per invalidi anche a motore, compresi i servoscala.

 2. **Si applica l'aliquota agevolata al 4% ai sussidi tecnici ed informatici** rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap. Rientrano nell'agevolazione le apparecchiature sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricate.
-

Che finalità devono avere i sussidi tecnici ed informatici?

Ai fini dell'agevolazione i sussidi devono essere utilizzati a beneficio di persone limitate o impedite da menomazioni permanenti di natura **motoria, visiva, uditiva o del linguaggio** e per conseguire una delle seguenti finalità:

- a. **facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione ed alla cultura.**
 - b. **assistere la riabilitazione.**
-

Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore la seguente documentazione:

- **specifica prescrizione autorizzativa** rilasciata dal **medico specialista dell'Asl** di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione ed il sussidio tecnico ed informatico;
 - **certificato rilasciato dalla competente Asl** attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante **fra le quattro forme ammesse** (motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) ed il carattere **permanente** della stessa.
-

Grazie per l'attenzione

